

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 367/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea DE PAOLI, Massimo NARDECCHIA, Alex REDOLFI, Giorgio ROSELLI ed Ernesto STARITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA DE PAOLI, calciatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, al minuto 04:20, mentre era in panchina, pronunciato espressione blasfema;

MASSIMO NARDECCHIA, allenatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, ai minuti 3:30, 12:15, 13:34, 23:43, 34:35, 56:12, 57:20, 83:28, 90:07, 94:10 della gara pronunciato più volte espressioni blasfeme;

ALEX REDOLFI, calciatore della U.S. VIBONESE CALCIO Srl con il ruolo di capitano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, al minuto 91:45 a seguito del provvedimento di espulsione, giunto in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi, pronunciato più volte espressioni blasfeme;

GIORGIO ROSELLI, allenatore della U.S. VIBONESE CALCIO Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, ai minuti 32:31, 61:20, 72:50, 80:31 pronunciato più volte espressioni blasfeme;

ERNESTO STARITA, calciatore della S.S. Monopoli 1966 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara *VIBONESE - MONOPOLI* del 16 marzo 2021, al minuto 52:27 pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea DE PAOLI, Massimo NARDECCHIA, Alex REDOLFI, Giorgio ROSELLI e Ernesto STARITA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Andrea DE PAOLI, € 1.000,00 (mille) di ammenda per il Sig. Massimo NARDECCHIA, di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per il Sig. Alex REDOLFI, di €

750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Giorgio ROSELLI, e di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Ernesto STARITA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina